

STATUTO

**SI.RI.SE MULTISERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PLOAGHE SS VIA SICILIA 32/A

Numero REA: SS - 189159

Codice fiscale: 02597350905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2015 - Statuto completo	2
--	---



*Dott. Alberto Pisano
Notaio
Via V. Emanuele III, 5
07014 Ozieri
tel fax 0797851062*

Allegato "A" al Repertorio n.14057/9073

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Ploaghe la Società Cooperativa denominata

"SI.RI.SE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata con delibera dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3

La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali e/o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8 novembre 1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'articolo 2514 del C.C. e precisamente:

	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	e) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita socia-	
	le, sia all'atto dello scioglimento:	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Articolo 4</u>	
	Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto quello di svol-	
	gere stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività:	
	1. la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione di stabili e di ambienti sia pub-	
	blici che privati, uffici, abitazioni, strade, magazzini e piazzali, parchi, spiag-	
	ge, giardini, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di ser-	
	vizio pubblico e privato (lidi, parcheggi e simili.), di mezzi di trasporto, impian-	
	ti e strutture di servizio; la gestione impianti di raccolta rifiuti (pulitori, netturbi-	
	ni e simili), lo smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e	
	di ogni tipo, ivi compresa la rimozione, trasformazione e conferimento in	
	discarica o siti autorizzati di amianto, nonchè attività relative alla raccolta	
	differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; potrà stipulare	
	convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;	
	2. la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti di depurazione	

	nonchè l'esercizio di ogni attività industriale commerciale, e/o di servizio	
	connessa alla risoluzione dei problemi relativi ad ogni forma di inquinamento e	
	trattamento dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo;	
	3. la realizzazione e la manutenzione di edifici, opere edili ed urbanizzazioni sia	
	civili che industriali, compresi gli spazi a verde e la segnaletica stradale, nonché	
	la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative	
	4. la realizzazione di opere pubbliche e private, edifici civili, industriali, mo-	
	numentali completi di impianti, anche speciali, lavori di movimento terra,	
	demolizioni e sterri e tutte le attività necessarie sia di tipo edile che impianti-	
	stiche di rifinitura e di posa in opera di parti, arredi e corredi.	
	5. il servizio di trasporto di persone o cose; facchinaggio e tutte le attività pre-	
	liminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: invaso, legatura,	
	pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, re-	
	capito in loco, ecc.;	
	6. i servizi di assistenza alla persona;	
	7. la gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pub-	
	blici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, piscine, cimiteri, parchi, giar-	
	dini, spiagge;	
	8. servizi di portierato, di call center ecc.;	
	9. il trasporto merci per conto proprio e di terzi;	
	10. l'assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere;	
	11. la prestazione di servizi per enti privati e pubblici;	
	12. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e co-	
	munità;	
	13. la fornitura di servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, al-	

	berghiere e di ristorazione;	
	14. la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	
	e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche;	
	15. la produzione, confezionamento e distribuzione dei pasti precotti; la gestione	
	di mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;	
	16. la gestione in maniera diretta di strutture ricettive, di ristorazione e turi-	
	stiche, strutture ed attrezzature portuali anche industriali;	
	17. la gestione di bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;	
	18. la gestione di servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni,	
	congressi, seminari e simili;	
	19. l'attività di trasloco pubblico e privato;	
	20. la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici	
	e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizza-	
	zione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, ritenuti neces-	
	sari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;	
	- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tem-	
	po libero, cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali,	
	professionali e materiali di vita dei soci.	
	- svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Pri-	
	vati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle atti-	
	vità previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste dispo-	

	ste dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità	
	Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	<u>Articolo 5</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	I soci sono divisi nelle seguenti categorie:	
	- <i>soci lavoratori o prestatori</i> : che svolgono la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, rice-	
	vendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	- <i>soci volontari</i> : che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci;	
	- <i>soci fruitori</i> : che godono a titolo vario, direttamente o indirettamente, dei servizi	
	prestati dalla Cooperativa;	
	- <i>soci sovventori</i> : quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gra-	
	tuitamente l'attività della cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo svi-	

	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono es-	
	sere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,	
	psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i sog-	
	getti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età	
	lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate ne-	
	gli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantag-	
	giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mi-	
	nistro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari so-	
	ciali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della so-	
	cietà, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per	
	ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo sciogli-	
	mento di diritto della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Co-	
	operativa.	
	<u>Articolo 6</u>	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gra-	

	tuitamente. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	I loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di la-	
	voro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	<u>Articolo 7</u>	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in gra-	
	do di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467,	
	comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio	

	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi	
	come soci ordinari;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previ-	
	sti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	<u>Articolo 8</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministra-	
	tivo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto;	
	f) la documentazione relativa alla condizione di persona svantaggiata;	
	g) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere	
	le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n° 381, e farne apposita dichiarazione	
	nella domanda di ammissione alla Cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	<u>Articolo 9</u>	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della re-	
	lativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	<u>Articolo 10</u>	

	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è di-	
	verso da persona fisica.	
	<u>Articolo 11</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso. L'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 41 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	<u>Articolo 12</u>	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di al-	
	meno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio arbitrale ai sensi degli artt.40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comu-	
	nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	<u>Articolo 13</u>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	<u>Articolo 14</u>	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, lett.c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilanci dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	<u>Articolo 15</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nel-	
	la partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	

	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Coope-	
	rativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	<u>Articolo 16</u>	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è diventato operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b),c),d), ed e), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Cooperativa, i socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	<u>Articolo 17</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto e solo ove	
	ricorrano le condizioni di legge, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, in conformità all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.	
	<u>Articolo 18</u>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Eu-	
	ro 100,00.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di cinque (5) unità.	
	<u>Articolo 19</u>	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gra-	
	dito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrati-	
	vo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	

	mento della comunicazione.	
	<u>Articolo 20</u>	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinato con	
	deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci coope-	
	ratori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di e-	
	missione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insie-	
	me di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti	
	ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	

	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	<u>Articolo 21</u>	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del pre-	
	cedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.	
	<u>Articolo 22</u>	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da quote del valore nominale di Euro cento (E.100,00);	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna	
	di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per sta-	
	tuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per delibera-	
	zione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	<u>Articolo 23</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo. Il socio che intende trasferire , anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni da ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro di soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	<u>Articolo 24</u>	

	L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le determinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserva divisibile tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziaria-	
	tori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	<u>Articolo 25</u>	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	portare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla determinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
	considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	<u>Articolo 26</u>	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, il Revisore dei Conti, se nominati.	
	<u>Articolo 27</u>	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministra-	
	tivo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure diramato per	

	iscritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessu-	
	no si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	<u>Articolo 28</u>	
	L'Assemblea.	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone	
	gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti se-	
	condo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	

	presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve esse-	
	re redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tem-	
	pi indicati all'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo ammini-	
	strativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano al-	
	la loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	<u>Articolo 29</u>	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine dei giorno.	
	<u>Articolo 30</u>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potran-	
	no avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Articolo 31</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	

	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti	
	da determinarsi in Assemblea al momento dell'ingresso del socio in cooperativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	<u>Articolo 32</u>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Orga-	
	no amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	<u>Articolo 33</u>	
	La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove),	

	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	
	<u>Articolo 34</u>	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	<u>Articolo 35</u>	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	

	La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>Articolo 36</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti co-	
	stituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammi-	
	nistratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, i quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministrato-	
	re unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	<u>Articolo 37</u>	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se no-	
	minato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particola-	
	ri cariche.	
	<u>Articolo 38</u>	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può no-	
	minare direttori generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di at-	
	ti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	<u>Articolo 39</u>	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatori per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	L'assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale ei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della no-	
	mina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	

	Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del seguente articolo il	
	controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel regi-	
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono	
	dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C.C.	
	Il Revisore incaricato del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regola-	
	re tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corri-	
	spondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se	
	sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilan-	
	cio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	<u>Articolo 40</u>	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad	

	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori. L'accettazione della nomina alla carica di Ammini-	
	stratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente.	
	<u>Articolo 41</u>	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad cinquantamila. Ai fini della deter-	
	minazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 11 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.	
	Lgs. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs.	
	n° 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Or-	
	gano arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia necessario	

	disporre un C.T.U. (<i>Consulente Tecnico d'Ufficio</i>) o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	<u>Articolo 42</u>	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-	
	cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valuta-	
	ta quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi ob-	
	blighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno del-	
	la sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	<u>Articolo 43</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Articolo 44</u>	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);	

	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>Articolo 45</u>	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal	
	presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	dal precedente art. 29.	
	<u>Articolo 46</u>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-	
	luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	<u>Articolo 47</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.to MASALA SIMONA MARIA	
	F.to CHELO RITA	
	F.to DESSI' SERENELLA	
	F.to ALBERTO PISANO Notaio	
	Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in Sassari, i-	

32 di 32